

Penale Sent. Sez. 3 Num. 41598 Anno 2019
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: ZUNICA FABIO

Data Udienza: 29/05/2019

4159841598

SENTENZA

sul ricorso proposto da **** **, nata a Trieste il 07-08-1974, avverso la sentenza del 24-10-2018 del Tribunale di Siena;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per la ricorrente l'avvocato Stefano Borgheresi, che si riportava ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2018, il Tribunale di Siena, all'esito di rito abbreviato, assolveva **** **, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, dal reato di cui all'art. 44 commi 1 lett. A) e 2 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, a lei contestato perchè, in qualità di proprietaria e committente dei lavori eseguiti in relazione all'immobile sito in San Ginnignano, via del Cassero n. 7, agendo in concorso con il direttore dei lavori e con il titolare della ditta esecutrice dei lavori, nei cui confronti si è proceduto separatamente, realizzava, in difformità dalla SCIA prot. 8796 del 30 maggio 2014 e in contrasto con l'art. 101, comma 7, del Regolamento Edilizio Comunale, una scala interna composta da 15 gradini che collegava il piano terra al primo piano dell'immobile della larghezza di mt. 0,80, inferiore alla larghezza minima, pari a mt. 1, prevista dal Regolamento; fatto accertato in San Gimignano il 9 marzo 2015.

2. Avverso la sentenza del Tribunale senese, la **** **, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 44 comma 1 lett. A) del d.P.R. 380 del 2001 in relazione al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2008, con cui era stato approvato il Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera, nonché dell'art. 101 commi 7 e 13 del Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano con riferimento alla l. n. 113 del 1989 e agli art. 4.1.11 e 8.1.10 del D.M. n. 236 del 1989; in particolare, la difesa evidenzia che l'intervento edilizio, consistente nella realizzazione di una scala interna a un edificio con una rampa costituita da quindici gradini della larghezza di mt. 0,80, coincideva con l'opera 30 dell'elenco del Glossario dell'edilizia libera, in quanto rientrante nella categoria "eliminazione delle barriere architettoniche"; si trattava pertanto di un'attività libera che non richiedeva alcuna autorizzazione edilizia.

Né poteva ritenersi sussistente la violazione dell'art. 101 del Regolamento Urbanistico, in quanto la rampa della scala era larga mt. 0,80 e pertanto rientrava nei limiti fissati dalle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. 236 del 1989, posto che la rampa realizzata dalla **** era destinata a fungere da collegamento tra il piano terra e il primo piano dell'appartamento di sua proprietà e non costituiva parte comune ad altre abitazioni poste nel condominio, trattandosi di una scala interna all'appartamento di esclusiva proprietà della **** e non comunicante con i proprietari di altre unità abitative.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'inosservanza degli art. 49 cod. pen., 13, 25, 27 Cost., 101 commi 7 e 13 del Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano, nonché della legge n. 113 del 1989 e degli art. 4.1.11 e 8.1.10 del D.M. n. 236 del 1989, ribadendo che i gradini facevano parte di una rampa di scale interna di collegamento tra il piano terra e il primo piano dell'immobile di esclusiva proprietà della ****, per cui le dimensioni dei gradini (mt. 0,80) erano rispettose delle specifiche funzionali e dimensionali previste dalla normativa di settore (ossia della l. 13 del 1989 e degli art. 4.1.11 e 8.1.10 del D.M. 236 del 1989), il che consentiva di escludere la violazione del Regolamento Urbanistico e un sottodimensionamento della rampa, essendo di mt. 0,80 il limite minimo previsto dagli art. 4.1.11 e 8.1.10 del D.M. 236/1989.

Del resto, i criteri di progettazione delle scale previsti dalla l. n. 13 del 1989 e dagli art. 4.1.11 e 8.1.10 del D.M. 236 del 1989 sono destinati a essere applicati a tutti gli immobili ed edifici privati, di edilizia residenziale, pubblica o privata, di nuova costruzione o a immobili preesistenti, al fine di garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati da parte dei diversamente abili.

La sentenza impugnata doveva intendersi viziata, inoltre, nella parte in cui, senza alcun accertamento e con una motivazione carente e apodittica, era stata esclusa l'applicazione del principio di offensività in concreto, nonostante la natura, le dimensioni e il carattere interno dell'opera realizzata, elementi questi che dovevano ritenersi idonei a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, venendo in rilievo un intervento di impatto minimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i due motivi di ricorso possono essere trattati in maniera unitaria, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve evidenziarsi che (a prescindere dall'esito assolutorio) il giudizio sull'astratta configurabilità della fattispecie contestata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero occorre premettere che il fatto storico, al di là del dissenso della difesa sulla sua qualificazione giuridica, può ritenersi pacifico, dovendosi ritenere accertato che **** **, nella sua veste di proprietaria dell'immobile sito in San Gimignano, alla via del Cassero n. 7, presentava la s.c.i.a. n. 8796

del 2014, in forza della quale eseguiva lavori di fusione di due preesistenti unità immobiliari; nell'esecuzione di tali lavori, veniva altresì realizzata, senza che fosse prevista nella s.c.i.a., una scala interna che collegava il piano terra al primo piano dell'immobile, composta da 15 gradini, della larghezza di nnt. 0,80.

I profili di illegittimità dell'opera sono stati dunque individuati sia nel fatto che la scala interna non era contemplata nella s.c.i.a., sia nella circostanza che la larghezza dei gradini della scala era inferiore di 20 cm. di quella minima di 1 mt. per le scale prevista dall'art. 101, comma 7, del Regolamento Edilizio Comunale.

Orbene, nel dare risposta alle obiezioni difensive, il Tribunale ha escluso, in modo pertinente, che l'opera *de qua* fosse realizzabile in regime di edilizia libera.

Al riguardo è stato infatti evidenziato che la voce del cd. Glossario delle opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera (approvato con il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2008) riferibile alla scala *de qua* era quella concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche, essendo cioè consentita, tra l'altro, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di rampe di scale che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Ora, come correttamente osservato dal giudice monocratico, la scala in esame è stata eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private di proprietà dell'imputata, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

Del resto, ha evidenziato il Tribunale, dall'esame della normativa di settore, costituita dalla l. n. 118 del 1971 (art. 27) e dal d.P.R. n. 503 del 1996 (art. 1),

norme cui rinviano gli art. 77 e 78 del d.P.R. n. 380 del 2001, si evince che nella nozione di barriere architettoniche rientrano una serie di ostacoli connessi alla libera mobilità di persone affette da disabilità fisiche, aspetto questo non riferibile alla scala oggetto di

imputazione, la cui finalità è risultata del tutto estranea all'esigenza di consentire il superamento di barriere architettoniche.

Di qui la coerente conclusione della sentenza impugnata circa la configurabilità astratta della fattispecie ex art. 44 comma 2 *bis* del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo stata realizzata un'opera non prevista nel titolo abilitativo.

Quanto alla dedotta violazione del Regolamento comunale, il Tribunale, in modo non illogico, ha sottolineato come la larghezza dei gradini delle scale, pari a 0,8 mt., fosse in contrasto con la previsione di cui all'art. 101 comma 7 della fonte normativa comunale, secondo cui la larghezza doveva essere di un metro.

Sul punto, il giudice monocratico ha rimarcato che la norma del regolamento comunale era riferita a tutte le scale, sia esterne che interne, e ciò alla luce di una puntuale esegesi del predetto art. 101, il cui comma 7 si apre circoscrivendo il suo ambito applicativo agli appartamenti unifamiliari costituiti da non più di due piani, risultando peraltro anche il successivo richiamo alla illuminazione e alla ventilazione riferibile chiaramente agli ambienti interni delle unità abitative.

Del resto, il primo comma dell'art. 101 era espressamente destinato alle scale esterne, mentre i commi successivi, in particolare il terzo, il quarto e appunto il settimo, erano relativi alle scale interne, ciò in sintonia con la rubrica della norma, riguardante genericamente le scale, senza precisare se interne o esterne.

Immune da censure è inoltre l'affermazione del Tribunale circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 13 della l. n. 13 del 1989, essendo la sfera operativa della predetta legge, al pari del suo regolamento attuativo, circoscritta al superamento delle barriere architettoniche, aspetto questo estraneo al presente giudizio, non essendo ricollegabile a tale finalità la realizzazione della scala per cui si procede.

Dunque, essendo pacifico che la misura della larghezza dei gradini fosse di 0,80 mt., è stata ritenuta di conseguenza ravvisabile la violazione dell'art. 101 comma 7 del Regolamento edilizio comunale, prevedendo tale norma che la larghezza della rampa possa essere ridotta fino a 100 cm., dovendosi da ciò desumere che la larghezza minima dei gradini non possa essere inferiore a un metro.

Stante la violazione dello strumento normativo comunale, il mancato rispetto della larghezza minima dei gradini è stato dunque ritenuto idoneo a integrare la contravvenzione di cui all'art. 44 comma 1 lett. A) del d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Ciò posto, deve altresì escludersi che presenti criticità la valutazione del giudice di merito circa la potenzialità offensiva della condotta oggetto di imputazione, essendo stato ragionevolmente rilevato nella sentenza impugnata come la natura interna dell'opera e l'entità non eccessiva del mancato rispetto della larghezza dei gradini non permettessero di far venir meno il rilievo della violazione del Regolamento comunale, essendo le disposizioni sulle dimensioni delle scale ispirate dalla precipua finalità di consentire

all'Autorità comunale il controllo sulla regolare realizzazione di rampe di scale, la cui "sotto-dimensione" potrebbe provocare situazioni di pericolo per il bene tutelato dalla norma.

Del resto, ha sottolineato il Tribunale, la contravvenzione di cui alla lettera A) dell'art. 44 comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001, punita con la sola ammenda, concerne proprio le violazioni dei regolamenti edilizi che disciplinano anche aspetti tecnici di interventi che, pur non pregiudicando in maniera definitiva il territorio, sono comunque suscettibili di incidere sul bene giuridico protetto.

Tuttavia, pur avendo ribadito la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e ciò anche in ragione della natura colposa della fattispecie, il giudice monocratico è pervenuto all'assoluzione dell'imputata, qualificando la sua condotta come occasionale e particolarmente tenue, in considerazione della tipologia e della modesta entità dell'opera in questione, eseguita peraltro nel contesto di lavori comunque previamente assentiti nella loro portata principale, per cui, pur potendo l'opera, stante la riscontrata violazione dimensionale, arrecare potenzialmente un pregiudizio alla tutela del territorio determinando situazioni di pericolo, tuttavia l'offesa in concreto è stata ritenuta qualificabile in termini di particolare tenuità, e ciò anche alla luce del fatto che si trattava di una scala interna di modesto impatto, inidonea peraltro a incidere su altrui proprietà.

Orbene, il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale non rivela alcun profilo di illogicità o di incoerenza, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, prospettate invero in termini prevalentemente assertivi.

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di **** * deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29/05/2019